

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 980)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1965 (V. Stampato n. 1921)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1965*

**Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici
e delle Istituzioni assimilate**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le esigenze della stagione 1964-65, gli Enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, degli spettacoli lirici alla Arena di Verona, nonché l'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa

Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Per le stesse esigenze agli Enti indicati nell'articolo precedente è altresì assegnato un contributo di lire 1.075.000.000.

Art. 3.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvederà a determinare per ogni Ente:

a) i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e, di intesa con il Ministero del tesoro, le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui;

b) la quota del contributo di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1966.

Art. 5.

All'onere di lire 1.075.000.000 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.